



febbraio 2024

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette

finanza agevolata

► Imposte dirette

- D.L. 145/2023, c.d. D.L. «Anticipi» - Fringe benefit prestati ai dipendenti (art. 3, comma 3-bis e 3-ter) e riversamento credito ricerca & sviluppo (art. 5)
- D.L. Milleproroghe (art. 3, comma 6, D.L. 215/2023) - Termini di notifica degli atti di recupero relativi ad aiuti di Stato/de minimis
- Decreto MEF 29.11.2023 - Tasso interesse legale 2024
- Comunicato del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell'08.01.2024 - Bonus pubblicità
- Risposta interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10.01.2024 - Credito d'imposta beni strumentali e riferimento normativo sul DDT
- Circolare n. 34/E del 28.12.2023 - Chiarimenti in tema di credito «Art-bonus»
- Risposta ad interpello n. 478/2023 - Compensazione debiti previdenziali e crediti edilizi
- Risposta ad interpello n. 487/2023 - Competenza somme corrisposte a seguito di accordo transattivo
- Risposta ad interpello n. 17/2024 - Rivalutazione e riserva in sospensione d'imposta in caso di scissione
- Sentenze della Corte di Cassazione n. 34419 e 34452 del 11.12.2023 - Crediti inesistenti e non spettanti
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 223 del 04.01.2024 - Perdite su crediti

► IVA e imposte indirette

- D.L. n. 145/2023 c.d. D.L. «Anticipi» - Aliquota IVA agevolata al 10% per gli integratori alimentari (art. 4-ter)
- Risoluzione n. 2/E del 9.01.2024 - Dichiarazione «alto mare» soggetti non residenti privi di rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia
- Risposta ad interpello n. 475/2023 - Ravvedimento speciale - Liquidazione IVA di gruppo - Tardiva presentazione garanzia rimborso/compensazione crediti Iva
- Risposta ad interpello n. 479/2023 - Omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA - Dichiarazione integrativa
- Risposta ad interpello n. 482/2023 - Operazioni in split payment - Rimborso IVA versata in eccesso
- Risposta ad interpello n. 10/2024 - Compensazione credito IVA società non "operative" - Possibile il ripristino del credito IVA se la società ritorna operativa



Finanza agevolata

Bandi di recente attivazione - Nazionali

- Fondo per le PMI «ideas powerd for business»: voucher per la proprietà intellettuale delle PMI (invito a presentare proposte N. GR/001/24)
- Bando a cascata progetto “made in italy circolare e sostenibile - MICS” (rep. 641/2024 del 18.01.2024)

Bandi in apertura - Nazionali

- Bando ISI INAIL (GURI n. 296 del 20.12.2023)

Bandi di recente attivazione - Regionali

- Emilia Romagna: attrazione investimenti in Emilia-Romagna - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Anno 2023 (deliberazione di Giunta n. 1985 del 20.11.2023)
- Marche: innovazione di prodotto sostenibile e digitale (decreto del direttore del dipartimento sviluppo economico n. 215 dell'11.12.2023)
- Toscana: bando per progetti di ricerca e sviluppo per Mpmi e Midcap (decreto 27717 del 29.12.2023) e grandi imprese (decreto 27716 del 29.12.2023)

Bandi in apertura - Regionali

Lombardia:

- Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali (delibera n.1187 del 23.10.2023)
- Economia circolare per le PMI delle filiere plastica e tessile (dgr n. 1326 del 13.11.2023)





D.L. 145/2023, c.d. D.L. «Anticipi» - Fringe benefit prestati ai dipendenti (art. 3, comma 3-bis e 3-ter) e riversamento credito ricerca & sviluppo (art. 5)

Fringe benefit prestati ai dipendenti (art. 3, comma 3-bis e 3-ter)

La Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, che ha convertito il Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, è andata a modificare le modalità di calcolo del fringe benefit in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, disciplinato dall'art. 51, co. 4, lett. b) del DPR n. 917/1986.

Il fringe benefit viene ora determinato nella misura del 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato in base al TUR (tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla BCE) e l'importo degli interessi calcolato in base al tasso effettivo sostenuto dal dipendente.

Il TUR che deve essere preso a riferimento per il calcolo di cui sopra varia al variare della tipologia di finanziamento concesso al dipendente:

- prestiti a tasso variabile - TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- prestiti a tasso fisso - TUR alla data di concessione del prestito.

Tale importo dovrà essere assoggettato a tassazione alla fonte dal datore di lavoro al momento del pagamento delle singole rate del prestito.

La variazione in oggetto sarà efficace già con riferimento al periodo di imposta 2023. Qualora siano state operate ritenute in misura superiore rispetto a quelle effettivamente dovute per effetto della nuova disciplina, potrebbe essere necessario effettuare una rettifica in sede di conguaglio.

Riversamento credito ricerca & sviluppo (art. 5)

L'articolo 5 del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023 e la relativa legge di conversione spostano in avanti il termine per presentare l'istanza di adesione alla sanatoria sul credito d'imposta R&S 2015-2019 (di cui all'art. 5, commi da 7 a 12 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 e successive modifiche).

Il D.L. anticipi ha spostato il termine di presentazione dell'istanza dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024. La relativa legge di conversione ha previsto una proroga ulteriore, dal 30 giugno 2024 al 30 luglio 2024.

Con riferimento ai crediti ricerca e sviluppo maturati sino al 2019, le imprese avranno pertanto a disposizione un ulteriore mese di tempo per verificare l'opportunità di avvalersi della sanatoria prevista dal Decreto Legge 146/2021.

Tale dilazione comporta il consequenziale spostamento in avanti di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 (in caso di rateizzazione le scadenze saranno il 16 dicembre 2024, 2025 e 2026) dei termini per il riversamento del relativo credito d'imposta.

Viene inoltre prevista la possibilità di revocare, entro il 30 giugno 2024, le domande di riversamento già presentate, purché non siano ancora state pagate le somme dovute o non sia già avvenuto il pagamento della prima rata. Resta comunque ferma, anche in caso di revoca, la proroga di un anno.

In contropartita dell'allungamento dei termini di adesione alla procedura di riversamento, è anche allungato di un anno il termine per la notifica degli atti impositivi.

D.L. Milleproroghe (art. 3, comma 6, D.L. 215/2023) - Termini di notifica degli atti di recupero relativi ad aiuti di Stato/de minimis

Viene prorogato di un anno il termine per la notifica degli atti di recupero dei crediti d'imposta (art. 1 c. 421 ss. L. 311/2004; art. 1, c. 31 ss. L. 234/2021) in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. La proroga riguarda solo gli aiuti di Stato e de minimis per i quali l'Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.



Decreto MEF 29.11.2023 - Tasso interesse legale 2024

Sulla G.U. dell'11.12.2023 n. 288 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 29.11.2023 che ha modificato il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1.284, co.1, del c.c. riducendolo dal 5 per cento al 2,5 per cento in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2024.

Comunicato del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell'08.01.2024 - Bonus pubblicità

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, possono presentare - tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati" nel medesimo anno.

Risposta interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10.01.2024 - Credito d'imposta beni strumentali e riferimento normativo sul DDT

A norma dell'art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, ai fini del credito d'imposta beni strumentali «ordinari» e «4.0», le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere, pena la revoca del beneficio, l'espresso riferimento alle disposizioni normative.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 270/2022, aveva assunto una posizione rigida affermando che tra i suddetti documenti, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene.

La risposta n. 5-01787 del Ministero dell'Economia e delle finanze all'interrogazione parlamentare del 10.1.2024 ha chiarito che, fermo restando in linea generale l'obbligo di indicare il riferimento normativo anche nei documenti di trasporto, l'obbligo in questione potrà considerarsi formalmente rispettato nei casi in cui la fattura emessa dal fornitore, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.



Circolare n. 34/E del 28.12.2023 - Chiarimenti in tema di credito «Art-bonus»

Con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito aspetti relativi al credito d'imposta concernente le erogazioni liberali a favore della cultura, noto come "Art-bonus". L'articolo 1 del D.L. n. 831 del 31 maggio 2014 ha istituito questo credito per erogazioni liberali in denaro finalizzate a interventi su beni culturali pubblici, istituti culturali, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri tradizionali e strutture di enti pubblici senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo.

Nello specifico, la nuova circolare chiarisce ulteriormente profili di applicabilità dell'agevolazione in oggetto, ossia prevedendo che il credito sia riconosciuto, altresì, per erogazioni a soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni pubblici oggetto di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici ed a patto che tale credito d'imposta sia subordinato alla condizione che l'affidatario o concessionario, destinatario delle erogazioni liberali, impieghi le somme ricevute conformemente alle finalità e alle modalità stabilite per l'esecuzione del progetto relativo al bene culturale pubblico. Inoltre, è richiesto che nell'indicazione della causale del versamento delle somme sia esplicitamente menzionato il riferimento agli interventi agevolabili.

L'Agevolazione è inoltre rivolta anche ai professionisti e agli imprenditori che adottano il regime forfetario, così come gli imprenditori e le imprese agricole, inclusi coloro che generano reddito di impresa. Questa inclusione è dovuta al fatto che la normativa in questione non prevede alcuna restrizione in tal senso.

Si ricorda che, inizialmente limitata al periodo 2014-2016, l'agevolazione è stata prorogata e poi resa permanente con la Legge n. 208 del 2015. Lo scopo di tale disposizione è quella di semplificare le procedure fiscali per erogazioni a scopo culturale, promuovendo il supporto al mecenatismo per la tutela del patrimonio culturale.

Si rammenta inoltre, che l'Art-bonus rappresenta un'alternativa alle detrazioni per erogazioni liberali in denaro previste dal TUIR (articolo 15, comma 1, lettere h) e i)). Tuttavia, queste detrazioni restano valide per situazioni non contemplate dall'articolo 1, come gli acquisti di beni culturali.

Per chiarimenti precedenti si rimanda alla circolare 31 luglio 2014, n. 24/E e le risoluzioni n. 87/E del 15 ottobre 2015, n. 136/E del 7 novembre 2017 e n. 40/E del 15 luglio 2020, oltre a risposte ad istanze d'interpello.



Risposta ad interpello n. 478/2023 - Compensazione debiti previdenziali e crediti edilizi

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 478, si è pronunciata in tema di compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi edilizi elencati all'art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), convertito in Legge n. 77/2020.

In particolare l'Agenzia ha chiarito come sia possibile compensare in F24 i crediti di imposta cosiddetti edilizi derivanti da cessioni o sconto in fattura con i debiti per contributi previdenziali dovuti all'Inps per i propri dipendenti.

Tale interpretazione normativa risulta in contrasto con quanto emerso in alcuni Tribunali civili (sezione Lavoro Milano n. 2207/2021; Milano n. 625/2022; Brescia n.1251/2022) che intendevano vietare la compensazione orizzontale in F24 tra debiti previdenziali e crediti fiscali.

La risposta in oggetto ha ricordato che possono essere compensati, con crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), tra gli altri, tutti i debiti inclusi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. L'interpello evidenzia che *"il comma 2 del citato articolo, elenca tra i crediti e debiti per i quali è ammessa la compensazione quelli relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative"*.

L'Agenzia ha confermato inoltre che, in questi casi, non trova applicazione il limite annuale per le compensazioni in F24 previsto per i crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (fissato ad oggi a 2.000.000 di euro, nel 2020 era di 1 milione di euro e fino al 2019 era di 700.000 euro), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi previsto dall'art. 31, co. 1, del Decreto Legislativo 31 maggio 2010, n. 78.

Risposta ad interpello n. 487/2023 - Competenza somme corrisposte a seguito di accordo transattivo

In tema di somme corrisposte in forza di un accordo transattivo, con la risposta a interpello n. 487 del 29 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'OIC 19 par. 39 prevede che i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Per quanto concerne l'inerenza del costo in questione, giova ricordare che il principio di inerenza dei costi è legato all'attività esercitata dall'impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi.

Il medesimo principio può desumersi dall'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'inerenza va intesa come *"accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l'impresa), che determina un'imprescindibile ed indissolubile correlazione fra le entità medesime"* e il componente negativo di reddito assume rilevanza, ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente del reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'impresa (Corte di Cassazione, sentenze del 21 gennaio 2009, n. 1465, del 25 novembre 2011, n. 24930 e del 27 febbraio 2015, n. 4041).



Risposta ad interpello n. 17/2024 - Rivalutazione e riserva in sospensione d'imposta in caso di scissione

Con la risposta ad interpello n. 17/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella scissione di una società che ha rivalutato i beni con riconoscimento fiscale - in base alla disciplina di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 - ed iscrizione del saldo attivo in una riserva in sospensione d'imposta, l'affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione vada ripartito tra società scissa e società beneficiaria in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni.

Si ricorda che, l'art. 110 del D.L. 104/2020, ha consentito ai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni strumentali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Inoltre, il comma 2 del su citato articolo consentiva di rivalutare anche singoli beni mobili o immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili) e non necessariamente tutti quelli appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma non ammetteva una rivalutazione parziale degli stessi.

Il successivo comma 4 disponeva che, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, poteva assumere rilevanza fiscale con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3%. Il comma 3 del medesimo articolo consentiva di affrancare la riserva vincolata al regime di sospensione d'imposta con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Nella scissione della società interpellante, tra i beni rivalutati, un fabbricato e un terreno, i medesimi vengono destinati alla beneficiaria, mentre gli impianti e i macchinari restano nella scissa. La particolarità della situazione sta nel fatto che il saldo attivo della rivalutazione è confluito in un'unica riserva in sospensione d'imposta, ed è stato affrancato solo parzialmente.

Il primo dubbio che si pone l'interpellante è come si debba ripartire la riserva tra le due differenti categorie, destinate - a scissione ultimata - ad appartenere a due società diverse. L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello in oggetto, risolve il dubbio facendo riferimento al criterio della proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni. Facendo un esempio, se gli immobili fossero stati rivalutati per euro 20.000 e gli impianti e macchinari per euro 10.000, la riserva ancora in sospensione d'imposta (cioè, la parte non affrancata con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%) sarebbe da attribuirsi per due terzi ai primi e per un terzo ai secondi.

Il secondo dubbio avanzato nell'interpello riguarda le modalità di ricostituzione della riserva in capo alla società beneficiaria (cui sono attribuiti il fabbricato ed il terreno). A tal riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 173, comma 9, primo periodo del TUIR, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferito.

In deroga alla predetta regola, il successivo terzo periodo del comma 9 prevede che *“se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi”*.

Nel caso in esame, essendo l'operazione di scissione stata effettuata nel corso del c.d. periodo di sorveglianza (fino all'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita) previsto dall'articolo 110 del D.L. n. 104/2020, nei confronti dell'anzidetta riserva di rivalutazione si applicherà il criterio specifico di ripartizione previsto dal terzo periodo del citato comma 9 (ossia, detta riserva andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati, rispettivamente, attribuiti alla beneficiaria e rimasti alla scissa). Naturalmente, l'importo della riserva in sospensione da ricostituire in capo alla beneficiaria sarà pari all'ammontare dell'originario saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile agli asset trasferiti per effetto della scissione, al netto della quota affrancata.



Sentenze della Corte di Cassazione n. 34419 e 34452 del 11.12.2023 - Crediti inesistenti e non spettanti

Con le sentenze n. 34419 e 34452, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.

La Suprema Corte si è soffermata principalmente sull'interpretazione della definizione dei crediti inesistenti fornita dal comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 (introdotta con il D.Lgs. 158/2015). Tale norma definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all'articolo 54-bis del DPR 633/72.

Secondo l'interpretazione sposata dai giudici, il credito è sempre non spettante se, nonostante sia nei fatti inesistente (quindi artificialmente creato dal contribuente), è riscontrabile mediante liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione. Viene sottolineato, inoltre, che è irrilevante il fatto che materialmente tale irregolarità sia stata rilevata mediante controlli automatizzati, in quanto è sufficiente che astrattamente vi sia la possibilità che tale discrepanza venga rilevata mediante i suddetti controlli.

In aggiunta, ad avviso dei giudici di legittimità, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs., tale distinzione era già prevista dall'art. 27 del D.L. 185/2008 (il quale prevede che l'atto relativo a crediti inesistenti debba essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo), pertanto la distinzione descritta precedentemente ha validità sin dall'origine.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 223 del 04.01.2024 - Perdite su crediti

Con la sentenza in esame la Suprema Corte si esprime (paragrafo 14) in merito alla sussistenza di «elementi certi e precisi» che giustifichino la deducibilità delle perdite su crediti secondo quanto sancito dall'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel caso esaminato, la Corte ha descritto la documentazione prodotta dal ricorrente ed ha illustrato i motivi, per i quali si ritiene che il contribuente non abbia dimostrato l'integrazione dei requisiti di legge richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti.

Ad avviso dei giudici di legittimità, ai fini di dimostrare «*l'oggettiva impossibilità di ottenere il pagamento del credito vantato*», non è sufficiente affidarsi esclusivamente ai pareri del legale di fiducia qualora gli stessi siano privi di idonea documentazione volta a supportare l'insolvibilità dei debitori, così come non è sufficiente dimostrarla qualora non sia stata intrapresa alcuna azione utile a recuperare il credito nonostante tale possibilità venga evidenziata dal proprio consulente.



D.L n. 145/2023 c.d. D.L. «Anticipi» - Aliquota IVA agevolata al 10% per gli integratori alimentari (art. 4-ter)

L'art. 4-ter del D.L. n. 145/2023, convertito dalla L. n. 191/2023 c.d. "D.L. Anticipi", ha introdotto una nuova disposizione in tema di aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari, in vigore dal 17 dicembre 2023. L'intervento normativo intende riconoscere l'aliquota del 10% per gli integratori alimentari che soddisfano determinate caratteristiche fisico - chimiche e merceologiche.

Con la disposizione in commento è stata introdotta una modifica al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per gli integratori alimentari, di cui al D. Lgs. 169/2004 *"in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata"*. Secondo la definizione di integratori alimentari di cui all'art. 1, del D.Lgs. 169/2004, sono tali i *"prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate"*.

La nuova formulazione normativa precisa che l'aliquota IVA ridotta si applica agli integratori alimentari, indipendentemente dalla forma in cui tali prodotti sono presentati e commercializzati, ferma restando la classificazione nell'ambito della voce doganale 21.06 della nomenclatura combinata, riferita alle *"preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove"* (tra le quali si annoverano i *"concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate"*).

Precedentemente a tale modifica, il contribuente doveva prima richiedere un parere tecnico in merito alla composizione del prodotto all'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), successivamente - non essendo previsto all'interno della Tabella A, parte III, n. 80) allegata al DPR 633/72 un espresso richiamo ai c.d. integratori alimentari - doveva ottenere risposta affermativa all'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate, al fine di applicare l'aliquota ridotta IVA del 10%.

Con le modifiche introdotte dal D.L. Anticipi, il contribuente previo ottenimento del parere tecnico sulla composizione del prodotto dall'Agenzia delle Dogane (classificazione nell'ambito della voce doganale 21.06 della nomenclatura combinata), non dovrà più presentare l'interpello all'Agenzia delle Entrate, essendo applicabile automaticamente l'aliquota IVA ridotta pari al 10%.



Risoluzione n. 2/E del 9.01.2024 -Dichiarazione «alto mare» soggetti non residenti privi di rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia

Con la risoluzione 2/E del 9 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a far data dal 9 gennaio 2024, è possibile presentare la dichiarazione di “alto mare” in via telematica, anche per i soggetti non residenti privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta ai fini IVA in Italia.

In particolare, si ricorda che la dichiarazione in “alto mare” assolve una duplice finalità:

1. consente ai soggetti passivi di attestare l'utilizzo non a “breve termine” (oltre i 90 giorni) nel territorio dell'Ue dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, ai fini del criterio derogatorio di territorialità IVA B2C previsto dall'art. 7-sexies lett. a-bis) del DPR 633/72;
2. consente ai soggetti passivi di dichiarare l'utilizzo in “alto mare” di una nave o di un'altra imbarcazione, affinché i rispettivi fornitori possano cedere beni o prestare servizi in regime di non imponibilità IVA alle condizioni di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72.

Con la risoluzione in oggetto, viene superata la precedente modalità di presentazione in via transitoria che era stata individuata dalla risoluzione n. 54/2021 per i soggetti privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta ai fini IVA in Italia. Tale modalità, alternativa a quella ordinaria di invio della dichiarazione tramite i canali Entratel/Fisconline, consisteva nell'invio al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate di una copia scansionata del modello di dichiarazione di “alto mare” cartacea, sottoscritta con firma autografa, insieme a copia di un documento d'identità in corso di validità.

La nuova modalità di presentazione telematica della dichiarazione di “alto mare”, supera a tutti gli effetti quella prevista in via transitoria dalla risoluzione 54/E del 2021.



Risposta ad interpello n. 475/2023 - Ravvedimento speciale - Liquidazione IVA di gruppo - Tardiva presentazione garanzia rimborso/compensazione crediti Iva

Con la risposta n. 475/2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la tardiva presentazione delle garanzie patrimoniali per le compensazioni IVA infragruppo può essere regolarizzata con l'istituto del ravvedimento speciale previsto dall'articolo 1, co. 174 e ss. della L. 197 del 2022, nota come Legge di bilancio 2023, in riferimento alle violazioni concernenti la disciplina della liquidazione IVA di gruppo.

L'istituto del ravvedimento speciale può essere utilizzato per definire violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del ravvedimento ordinario, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, inclusi gli aspetti connessi alla normativa sulla liquidazione dell'IVA di gruppo.

Il caso in esame riguarda una società con sede in Germania che agisce come controllante di una società italiana coinvolta nella liquidazione dell'IVA di gruppo. La società tedesca intendeva presentare in ritardo le garanzie patrimoniali relative agli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021, come previsto dalle norme dell'articolo 6 co. 3 del DM 13.12.1979 e dall'art. 38-bis del DPR 633/72.

Tali garanzie devono essere fornite in sede di dichiarazione annuale ma, nel caso specifico, erano trascorsi più di 90 giorni dal termine di presentazione delle singole dichiarazioni IVA annuali. Pertanto, la società avrebbe dovuto regolarizzare la propria situazione attraverso il ravvedimento operoso, incluso il pagamento simultaneo della sanzione ridotta prevista dall'articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 471/97.

L'istante reputa di potersi avvalere dell'istituto del ravvedimento speciale, versando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale.

L'Agenzia, richiamando la risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023, conferma la possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento speciale in tutte le situazioni che contemplano il ravvedimento operoso ordinario, a condizione che la dichiarazione relativa al periodo d'imposta sia stata presentata regolarmente, con esclusione delle violazioni commesse per mancata presentazione della dichiarazione, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente sia legittimamente esentato, per violazioni relative a imposte non periodiche che non richiedono una dichiarazione annuale (come nel caso delle imposte di registro e di successione), riguardanti la regolarizzazione dei pagamenti a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni e correzioni di errori formali e associate agli obblighi di monitoraggio fiscale.

L'Agenzia ha quindi concluso che, a condizione che le dichiarazioni annuali IVA relative ai periodi fiscali in questione siano state regolarmente presentate, l'istante può correggere la violazione, nel caso in cui non sia stata già contestata, procedendo con il tardivo invio della garanzia richiesta per autorizzare le compensazioni effettuate nell'ambito della liquidazione dell'IVA di gruppo e versando, oltre agli interessi, la relativa sanzione (articolo 13, co. 6, D. Lgs. n. 471/1997) ridotta a un diciottesimo dell'importo totale e da saldare in un'unica soluzione entro il 20 dicembre.



Risposta ad interpello n. 479/2023 - Omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA - Dichiarazione integrativa

Nel caso oggetto del presente interpello un soggetto passivo (Alfa) ha effettuato, con efficacia dal 1° settembre 2021, un'operazione straordinaria di scissione che ha comportato il trasferimento di un ramo d'azienda alla società beneficiaria (Beta). Successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione, la società istante ha continuato a ricevere dai vari fornitori, titolari dei diversi contratti di acquisto, le fatture che, pur essendo intestate ad Alfa, presumibilmente per un mancato adeguamento dell'anagrafica da parte dei fornitori stessi, erano in realtà di esclusiva competenza della società beneficiaria (Beta).

Inizialmente, Alfa ha provveduto ad annotare le fatture nei propri registri, computando in detrazione la relativa IVA nelle liquidazioni periodiche degli ultimi mesi del 2021. Nei primi mesi del 2022 la società, accorgendosi dell'errore (attraverso le procedure di compliance), ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando, nel mese di aprile 2022, un ravvedimento operoso con cui ha riversato l'IVA indebitamente detratta, pagando le sanzioni in misura ridotta.

A seguito dell'invio della dichiarazione IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021, la società istante si è accorta che tra le fatture, oggetto del ravvedimento del 2022, erano state erroneamente incluse tre fatture relative a contratti non ricompresi nell'operazione di scissione, per le quali la società Alfa aveva diritto alla detrazione. Le suddette fatture risultavano comunque correttamente ricevute e registrate (in relazione al periodo di registrazione).

In virtù di quanto sopra descritto, la società istante chiede all'Amministrazione Finanziaria di *“chiarire l'esistenza del diritto della società a recuperare la detrazione dell'IVA afferente alle fatture e, successivamente, le modalità con cui tale recupero possa avvenire”*.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, riconosce al soggetto passivo la possibilità di presentare una dichiarazione IVA integrativa al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente riversata, nonostante sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione delle fatture.

A tal proposito, l'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il diritto *“sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile”* ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui esso è sorto.

Il termine iniziale per l'esercizio del diritto corrisponde al momento in cui, in capo al cessionario o committente, si realizza il duplice requisito dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (presupposto sostanziale) e del possesso di una valida fattura d'acquisto (presupposto formale). Pertanto, il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui entrambi i menzionati presupposti si sono verificati.

Come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2018, l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'IVA sono, comunque, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, il quale consente di procedere alla correzione di errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Pertanto, nel caso di specie è stata riconosciuta al soggetto passivo la possibilità di ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 322/1998 nel caso in cui - per mero errore - il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato le fatture di acquisto nei termini, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

Il soggetto passivo potrà dunque «integrare», non oltre i termini stabili dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.



Risposta ad interpello n. 482/2023 - Operazioni in split payment - Rimborso IVA versata in eccesso

Con la risposta all'interpello n. 482, pubblicata in data 22 dicembre 2023, viene chiarita la modalità con cui un Comune può chiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso mediante il meccanismo dello split payment a seguito della definizione in via transattiva dei propri debiti commerciali.

Nel caso oggetto di interpello, il Comune aveva originariamente provveduto a versare l'IVA all'Erario sulla base degli importi fatturati e non invece sulla base delle minori somme poi effettivamente pagate a seguito della definizione. Di conseguenza, il Comune, non avendo ricevuto dai propri fornitori le note di credito per i minori importi definiti, si trovava ad aver versato all'Erario un'imposta maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta. L'Ente si rivolge quindi alle Entrate per conoscere la corretta modalità di recupero dell'IVA versata in eccesso.

Nel rammentare che l'imposta avrebbe dovuto essere assolta e quindi versata sulla base dei minori importi effettivamente pagati, l'Agenzia afferma che, nel caso di specie, si rende necessario il ricorso alla procedura di rimborso per indebito versamento. Nel caso di specie, infatti, essendo spirato il termine per l'emissione della nota di credito non è possibile per il Comune procedere allo scomputo della maggior IVA versata dalle successive liquidazioni, ma, trattandosi di IVA versata in eccesso e non effettivamente dovuta, occorre presentare domanda di rimborso, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui è avvenuto l'indebito versamento.



Risposta ad interpello n. 10/2024 - Compensazione credito IVA società non "operative" - Possibile il ripristino del credito IVA se la società ritorna operativa

Con la risposta ad interpello n. 10 del 17 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato dall'Amministrazione finanziaria per mancanza dei presupposti di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/94, può essere «rigenerato», previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il soggetto passivo sia risultato congruo e coerente ai fini degli studi di settore.

La questione ha riguardato una società che si era vista richiedere la restituzione dell'eccedenza IVA emersa dalla dichiarazione relativa al 2009, risultando, per tale periodo d'imposta, non operativa. La società era stata condannata al pagamento della somma e chiedeva la rateizzazione dell'importo della cartella esattoriale. Tuttavia, nel 2011 la società rientrava in una delle cause di esclusione/disapplicazione previste dall'art. 30 della L. 724/94, posto che dalla dichiarazione modello UNICO SP 2012, essa risultava congrua e coerente agli studi di settore. Visto quanto verificatosi, la società chiedeva chiarimenti circa le modalità per ricostruire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento.

L'Agenzia delle Entrate nel fornire la sua risposta ricorda che, stante a quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 primo periodo, il mancato superamento del cosiddetto «test di operatività» comporta ai fini IVA l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che, dunque, non può essere:

- chiesta a rimborso;
- utilizzata in compensazione "orizzontale", ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- ceduta ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70 del 1988.

Altresì ricorda che, al secondo periodo dell'articolo 30, comma 4, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi (i.e. compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente:

- sia risultato non operativo per tre periodi d'imposta consecutivi; e al contempo,
- non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d'imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 30.

Nel caso di specie, con riferimento al triennio 2009-2011, la società risultava non operativa per soli i periodi di imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011. Il ricorrere per il 2011 di una delle cause di esclusione/disapplicazione previste dall'art. 30 della L. 724/94 ha comportato il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.

Pertanto, l'istante potrà rigenerare il credito IVA, previo riversamento delle rate mensili.

Infine, l'Agenzia chiarisce che l'istante potrà rigenerare il credito IVA limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, indicando in corrispondenza del rigo VL40 della dichiarazione annuale IVA la quota di credito IVA «ripristinata», che confluirà nel quadro VX, mediante il quale sarà possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni di cui all'art.30 del DPR 633/72, o destinarlo in detrazione e/o in compensazione. Occorre a tal fine conservare le ricevute di pagamento delle rate della dilazione ex art. 19 del DPR 602/73, onde poter dimostrare, in caso controllo, l'effettivo e integrale riversamento del credito.



Bandi di recente attivazione - Nazionali

Fondo per le PMI «ideas powerd for business»: voucher per la proprietà intellettuale delle PMI (invito a presentare proposte N. GR/001/24)

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 22 gennaio 2024 ha avviato l'invito rivolto alle PMI con sede in Europa e in Ucraina a presentare domanda per accedere al Fondo PMI.

L'obiettivo del Fondo è sostenere finanziariamente le PMI che intendono beneficiare di un servizio di pre-diagnosi PI, proteggere i marchi/disegni/modelli/brevetti o le varietà vegetali comunitarie. Infatti, sono quattro i voucher messi a disposizione.

Voucher 1 - Servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan): si riferisce alla consulenza sul potenziale della PI in termini di sviluppo delle loro attività e a individuare qualsiasi forma di proprietà intellettuale che sia già protetta e che possa essere ulteriormente sfruttata a ulteriore vantaggio della crescita.

I servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan) e IP Scan Enforcement sono offerti da esperti nominati dagli uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri partecipanti sotto il loro coordinamento, su richiesta delle PMI. Nei Paesi in cui sono offerti entrambi i servizi può essere concesso un massimo di due voucher.

Il voucher potrà avere un valore massimo di 1.350 euro per beneficiario.

Voucher 2 - Protezione di marchi, disegni e modelli: i diritti di PI ammissibili sono i marchi e i disegni e modelli depositati direttamente e in formato elettronico (ove possibile) presso l'EUIPO e gli uffici di PI degli Stati membri. Le PMI possono richiedere un rimborso del:

- 75% sulle tasse relative all'acquisizione della protezione nell'UE;
- 50% sulle tasse ammissibili amministrare dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Il voucher può avere un importo massimo pari a 1.000 euro.

Voucher 3 - Brevetti: le Pmi sono invitate a richiedere un servizio di pre-diagnosi della PI (IP Scan) per massimizzare i vantaggi derivanti da qualsiasi attività relativa ai brevetti. Il voucher può avere un importo massimo pari a 3.500 euro per beneficiario con un rimborso pari al:

- 75% fino a un massimo di 1.500 € sulle ricerche di anteriorità di brevetti fornite o coordinate dagli uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri e le spese amministrative ufficiali applicate dagli uffici di PI per la protezione dei brevetti nazionali ed europei;
- 50% fino a un massimo di 2.000 € per le spese legali per la redazione e il deposito di una nuova domanda di brevetto europeo.

Voucher 4 - Privativa comunitaria per le varietà vegetali comunitarie: il voucher può avere un importo massimo pari a 1.500 euro per beneficiario a rimborso del 75% delle tasse di deposito e di esame online applicate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).

Le PMI potranno presentare la domanda in via telematica fino al 6 dicembre 2024, pena esaurimento delle risorse stanziato.



Bando a cascata progetto “made in italy circolare e sostenibile - MICS” (rep. 641/2024 del 18.01.2024)

Con l’obiettivo di raggiungere soggetti privati, esterni al Partenariato MICS, fortemente interessati a introdurre innovazioni significative in relazione a prodotti, processi o servizi inerenti alle specifiche tematiche del progetto, il Politecnico di Milano ha indetto un bando che promuove la ricerca e sviluppo delle imprese in ambito economia circolare.

Si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione che concorrono in modalità singola o in partenariato con altre imprese e/o con OdR.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 15 milioni di euro distribuiti sulle seguenti tematiche:

- abbigliamento - moda, abbigliamento, pelle, tessile, calzature, occhiali e accessori;
- arredamento - arredi e interni, contratti, esposizioni, yacht design;
- automazione - automazione, mecatronica, macchinari e tecnologie meccaniche.

I progetti, della durata massima di 12 mesi, dovranno avere un valore compreso tra 150 mila e 1 milione di euro. Rientrano tra le spese ammissibili quelle per il personale, materiali/attrezzature/licenze, servizi di consulenza.

È previsto un contributo a fondo perduto fino al 100% della spesa ammissibile in funzione dell’attività svolta e della dimensione di impresa.

La presentazione delle domande dovrà avvenire **entro le ore 12 dell’11 marzo 2024**.



Bandi in apertura - Nazionali

Bando ISI INAIL (GURI n. 296 del 20.12.2023)

Con delibera del Commissario Straordinario n. 154 del 4 dicembre 2023, è stata comunicata la nuova edizione dell'avviso pubblico Isi 2023 che si esplicherà mediante la pubblicazione dei singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il bando ISI Inail si rivolge alle imprese, anche individuali e agli enti del terzo settore e finanzia interventi per il miglioramento della sicurezza sul lavoro consistenti in:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

L'incentivo concesso è un finanziamento a fondo perduto, la cui intensità varia dal 65 all'80% in funzione della tipologia di intervento e del beneficiario.

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. I termini per la presentazione delle domande sono in fase di definizione.



Bandi di recente attivazione - Regionali

Emilia Romagna: attrazione investimenti in Emilia-Romagna - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Anno 2023 (deliberazione di Giunta n. 1985 del 20.11.2023)

La misura è finalizzata a raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale che comprendano, prioritariamente, attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, favorendo la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 anche attraverso la valorizzazione e l'attrazione di alte competenze.

Si rivolge alle imprese singole che esercitano attività diretta alla produzione di beni e servizi, già presenti nel territorio o non ancora attive.

I progetti di R&S devono avere un valore di 2,5 milioni di euro se presentati da grandi imprese oppure di 1,5 per le PMI. Inoltre, devono prevedere un incremento occupazionale: 20 addetti per le grandi imprese e 15 per le PMI. Gli interventi ammissibili devono riguardare:

- interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di ricerca;
- interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (intervento obbligatorio);
- interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione;
- interventi di investimento nella tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- investimenti produttivi 4.0 per imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando (per le grandi imprese sono ammessi solo gli investimenti da realizzare nelle aree assistite);
- interventi per l'acquisizione delle competenze per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 (solo PMI).

Le domande devono essere trasmesse **fino alle ore 12 del 29 febbraio 2024**.

Marche: innovazione di prodotto sostenibile e digitale (decreto del direttore del dipartimento sviluppo economico n. 215 dell'11.12.2023)

Con una dotazione finanziaria di 28 milioni di euro, la misura ha l'obiettivo di rafforzare e rilanciare la presenza sui mercati delle PMI marchigiane. Sono ammissibili i progetti d'impresa volti ad introdurre soluzioni innovative di prodotto o di servizio basate sulla transizione digitale e sostenibile, in un'ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile e che prevedano l'adozione di adeguate strategie commerciali e di marketing incentrate sul prodotto innovato.

I progetti, di importo minimo di 25 mila euro per quelli realizzati in forma singola e di 100 mila euro per quelli in forma collaborativa, dovranno obbligatoriamente contemplare interventi in tre ambiti:

- transizione digitale;
- transizione sostenibile;
- strategie di vendita.

Il contributo varia in funzione della dimensione di impresa regionale e non può superare 200.000 euro. Le domande devono essere presentate **fino alle ore 13 del 28 marzo 2024**.



Toscana: bando per progetti di ricerca e sviluppo per Mpmi e Midcap (decreto 27717 del 29.12.2023) e grandi imprese (decreto 27716 del 29.12.2023)

Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese e Midcap singole o in cooperazione tra loro (almeno 3 Mpmi più eventuali Midcap) nelle forme di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) o Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto). Le imprese non devono trovarsi in condizione di difficoltà o aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui si deve svolgere l'investimento per cui è richiesto il contributo.

Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, solo in qualità di partner e mai di capofila del progetto, anche organismi di ricerca.

I progetti presentati devono avere una durata di 15 mesi, più eventuale proroga di 3 mesi e prevedere un investimento minimo di 250.000 euro e massimo di 1.500.000 euro. Le spese ammissibili sono rappresentate da spese per personale, strumenti e attrezzature, fabbricati e terreni, ricerca contrattuale, spese generali e altri costi di esercizio.

L'aiuto può essere nella forma della sovvenzione in conto capitale, che va dal 25% al 45% ed è diretto a coprire una percentuale delle spese sostenute dalle imprese e, in aggiunta, è presente una sovvenzione in conto capitale per l'abbattimento degli interessi, concessa nel caso del possesso di determinati requisiti con un massimale del 10%.

È possibile presentare la domanda **fino alle ore 16 del 22 marzo 2024**.

Lo stesso termine è valido anche per le grandi imprese che possono partecipare in cooperazione con almeno 3 MPMI associate nelle forme di ATS, RTI o Rete - Contratto. Il bando si differenzia per la durata del progetto che dovrà essere di 21 mesi e l'importo dell'investimento, compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro.



Bandi in apertura - Regionali

Lombardia:

Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali (delibera n.1187 del 23.10.2023)

La giunta regionale ha approvato il 23 ottobre 2023 i criteri della misura di agevolazione per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali, gestita da Finlombarda.

L'obiettivo è far crescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, gli investimenti in sviluppo aziendale, la capacità di innovazione di processo e organizzazione, l'alta formazione e le attività di consulenza delle imprese, in particolare PMI. Al progetto potrà essere abbinata un'attività di sviluppo sperimentale svolta da una grande impresa che non potrà rappresentare oltre il 50% della spesa complessiva del progetto di filiera.

Potranno partecipare le filiere composte da almeno 5 imprese di qualsiasi dimensione in maggioranza PMI che siano costituite e abbiano una o più sedi operative in Lombardia.

Sono ammissibili Progetti di Filiera che dovranno riguardare almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:

1. rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali;
2. costituzione e sviluppo di nuove filiere;
3. sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera ed economia circolare;
4. innovazione, miglioramento tecnologico e digitalizzazione delle filiere.

Il valore minimo del progetto di Filiera dovrà essere di almeno 750.000 euro, incluso il valore delle eventuali attività di sviluppo sperimentale. L'investimento complessivo non potrà eccedere i 5.000.000 di euro, incluso il valore delle eventuali attività di sviluppo sperimentale.

L'agevolazione per le PMI e le MidCap si compone di un finanziamento regionale a tasso agevolato (fino al 60%) e un contributo a fondo perduto nel limite massimo del 10%. Per le grandi imprese il contributo potrà essere di valore massimo pari a 625 mila euro a fronte di un intervento di almeno 500 mila euro.

L'avviso attuativo sarà approvato **entro febbraio 2024**.

Economia circolare per le PMI delle filiere plastica e tessile (dgr n. 1326 del 13.11.2023)

Con una dotazione di 5 milioni di euro, la misura promuove azioni di economia circolare in Lombardia da parte delle PMI per conseguire la riduzione ed una migliore gestione dei rifiuti delle filiere delle plastiche e del tessile, in coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Le Pmi dovranno essere regolarmente costituite e potranno presentare progetti sia in forma singola che in aggregazione.

I progetti dovranno essere attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

- valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale e introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti;
- azioni di riutilizzo di imballaggi a fine vita, anche grazie alla realizzazione di sistemi di vuoto a rendere;
- azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio, attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;
- modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti/imballaggi con un minor uso di materie prime;
- modifiche alle linee produttive per la riduzione o l'utilizzo dei propri scarti/sfridi di lavorazione;
- modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of waste";



- modifiche alle linee produttive a seguito di riprogettazione del prodotto ai fini di un miglioramento del fine vita dello stesso (maggiore durata e riciclabilità) anche attraverso l'utilizzo di materiali alternativi;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio di rifiuti plastici, di rifiuti in bioplastica compostabile e di rifiuti tessili.

È previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, incrementabile al 60% nel caso di progetti di particolare successo, che ottengano risultati molto superiori alle previsioni.

Per conoscere i dettagli sui termini di presentazione della domanda, è necessario attendere il bando attuativo che sarà approvato con decreto dirigenziale entro i primi mesi del 2024.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 06 febbraio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

